

FISCALITA' AUTUNNALE

dott. Mauro Nicola



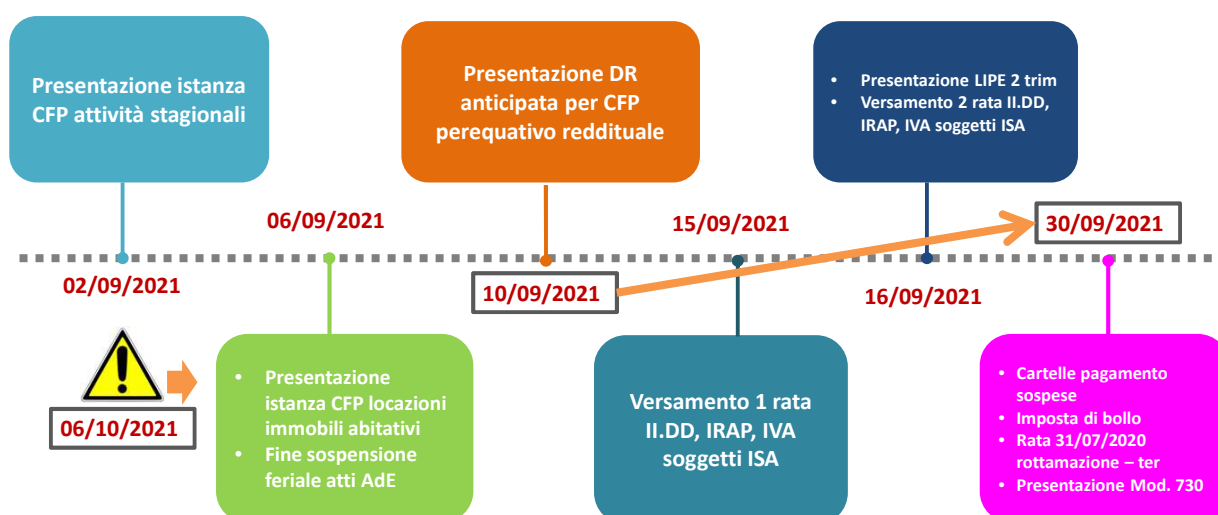
Professore a contratto di Tecnica Professionale – Università Giustino Fortunato
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

Agenda

1. Mappatura dei nuovi termini
2. Crediti d'imposta: novità ed estensioni
3. Accertamento e riscossione
4. Le note di variazione IVA nelle procedure concorsuali
5. Rivalutazione
6. L'ACE innovativa
7. Le altre novità

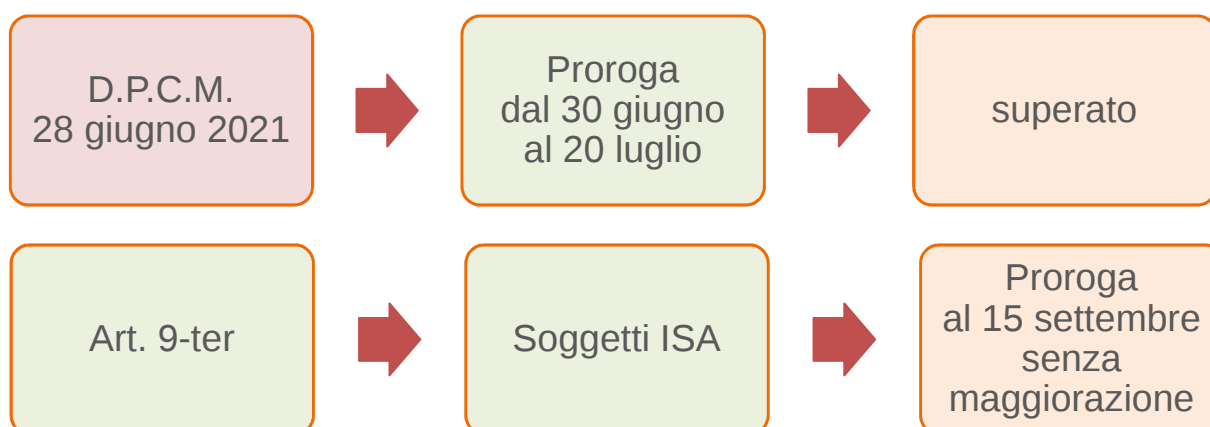
Mappatura dei nuovi termini

Fiscal Timing

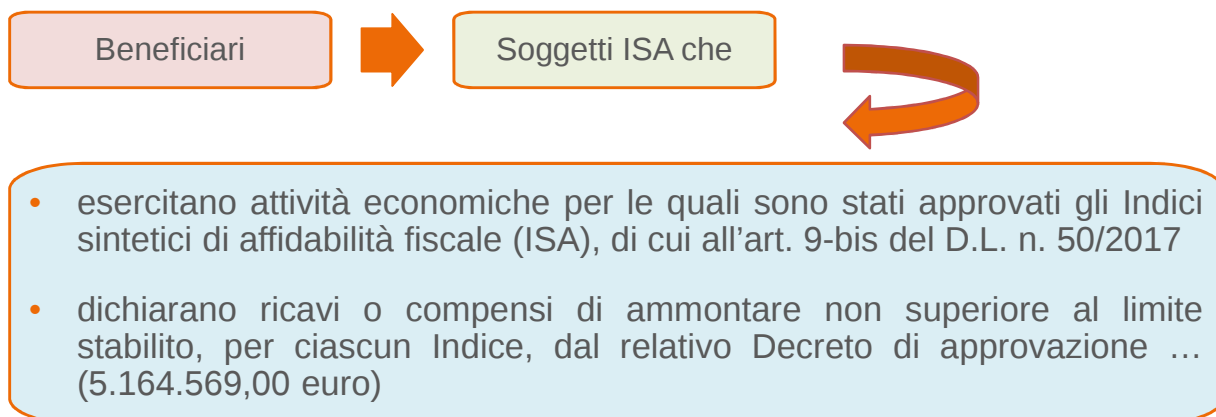


Nuove scadenze delle imposte soggetti ISA

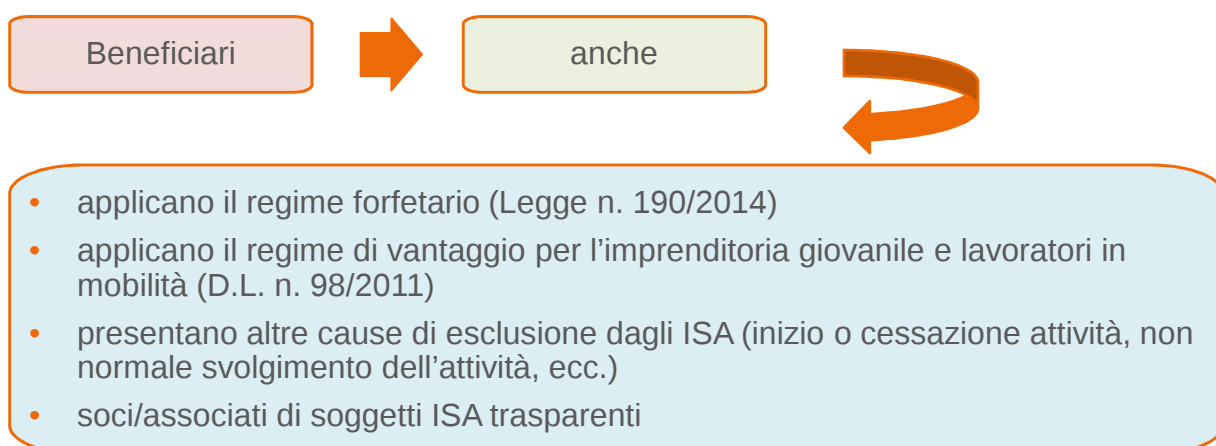
Scadenze soggetti ISA



Scadenze soggetti ISA



Scadenze soggetti ISA



Scadenze soggetti ISA



Art. 9-ter, D.L. n. 73/2021

- i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Fiscal Timing



Titolari di partita Iva		
Numero rata	Scadenza	Interessi %
1	15 settembre	0
2	16 settembre	0,01
3	18 ottobre	0,34
4	16 novembre	0,67

Non titolari di partita Iva		
Numero rata	Scadenza	Interessi %
1	15 settembre	0
2	30 settembre	0,17
3	2 novembre	0,50
4	30 novembre	0,83

Fiscal Timing



E' possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%?

« Nel 2019, a fronte della proroga al 30 settembre dei termini di versamento che scadevano dal 30 giugno al 30 settembre 2019, (...) la ris. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2019 n. 71 aveva infatti chiarito che rimaneva la possibilità di differire ulteriormente i versamenti di 30 giorni, quindi al 30 ottobre 2019, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 435/2001. Tale possibilità quest'anno sembra invece esclusa, in base alla diversa formulazione della norma di proroga inserita in sede di conversione del DL 73/2021».

11

Fiscal Timing



GLI ESERCIZI A CAVALLO

Il differimento riguarda anche i **termini ordinari** scadenti nel periodo **30 giugno – 31 agosto** .

Ad esempio le società di capitali che hanno approvato nei 180 giorni o quello con esercizio a cavallo d'anno

12

Fiscal Timing



VERSAMENTI PROROGATI

Lo slittamento riguarda tutti i versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento agli ISA, diritto camerale).

Con riguardo al saldo Iva è anch'esso «prorogato» si applica però la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021 (vedi Circ. 20/2019)

13

Sospensione cartelle esattoriali



La sospensione delle cartelle di pagamento



Annualità	Scadenza
Rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020	31 luglio 2021 (essendo sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021)
Rata in scadenza il 31 maggio 2020	31 agosto 2021
Rata in scadenza il 31 luglio 2020	30 settembre 2021
Rata in scadenza il 30 novembre 2020	31 ottobre 2021 (essendo domenica ed essendo festivo il 1° novembre, il termine slitta al 2 novembre 2021)
Rate in scadenza il • 28 febbraio 2021 • 31 marzo 2021 • 31 maggio 2021 • 31 luglio 2021	30 novembre 2021
Rate in scadenza il 30 novembre 2021	30 novembre 2021



La sospensione delle cartelle di pagamento



È stata prorogata **fino al 31 agosto 2021** la sospensione dei termini di versamento in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.



**I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione
30 settembre 2021**

La sospensione delle cartelle di pagamento



Rottamazione-ter



Scadenze 2020:
28 febbraio - 31 maggio - 31 luglio - 30 novembre

Prorogate:
2 agosto - 31 agosto - 30 settembre - 2 novembre 2021

La sospensione delle cartelle di pagamento



Saldo e stralcio



Scadenze 2020: 31 marzo - 31 luglio

Prorogate: 2 agosto - 30 settembre

La sospensione delle cartelle di pagamento



Versamenti dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione con scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021

- ❑ Proroga del termine di versamento al **31 agosto 2021** dei termini di versamento.
- ❑ La sospensione dei termini di pagamento riguarda tutti i carichi, anche derivanti da avvisi ex artt. 29 e 30, D.L. n. 78/2010 (avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e avvisi di addebito INPS), nonché quelli relativi ad entrate non tributarie (es. contributi previdenziali, sanzioni amministrative codice della strada, etc.).
- ❑ Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2021.

Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni



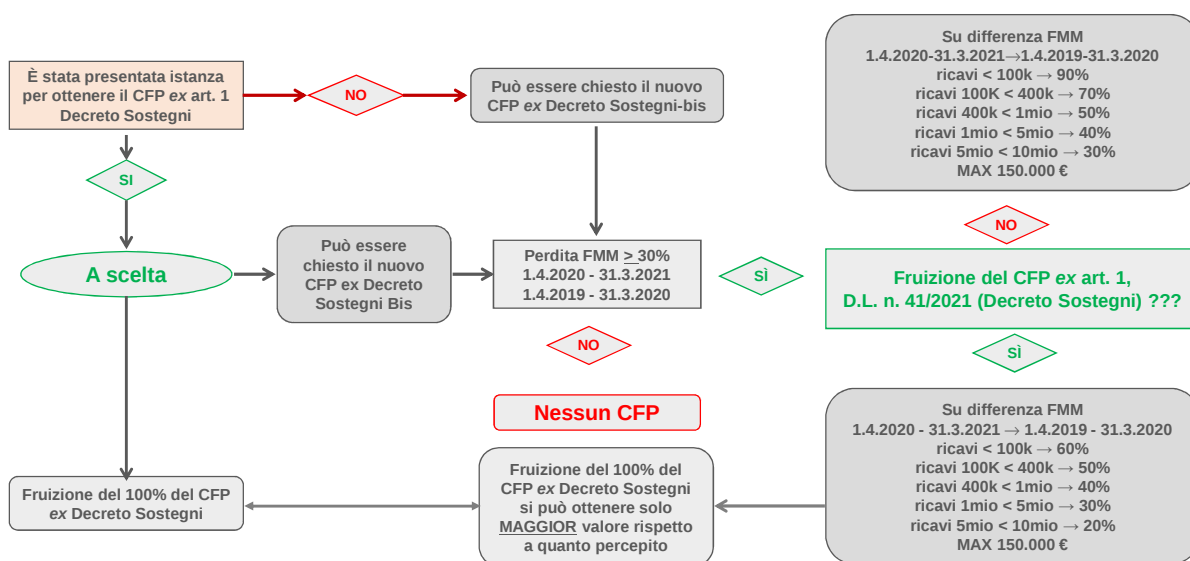
- Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni fino al **31 agosto 2021**.
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° gennaio e il 14 gennaio 2021, a causa della tardività del D.L. n. 3/2021.
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° marzo e il 22 marzo a causa della tardività del Decreto Sostegni.
- Sono validi i pignoramenti tra il 1° maggio e il termine di entrata in vigore tardiva del Decreto Sostegni-bis.

Nuovo contributo a fondo perduto

Nuovo contributo a fondo perduto



Nuovo contributo a fondo perduto



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ISOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

CONTRIBUTO AUTOMATICO (COMMA 1 ART. 1 DL 73/2021) NO ISTANZA

Limiti oggettivi: ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019

Condizione: perdita di almeno del 30% del fatturato medio mensile del periodo 2020 su 2019. Sono le stesse condizioni del DL 41 del 2021

Compete a chi ha beneficiato del contributo da DL 41 /2021 e non è necessario presentare alcuna istanza

Contributo pari a una % sul calo del fatturato medio mensile per 5 fasce :

60% se fatturato inferiore a 100k; 50% se fatturato tra 101k e 400k; 40% se fatturato tra 401k e 1 mio; 30% se fatturato tra 1mio e 5 mio; 20% se fatturato tra 5mio e 10mio.

Modalità:

Il contributo sarà erogato automaticamente a coloro i quali hanno percepito il contributo del decreto sostegni con identica modalità scelta nel DL 41/2021

Il contributo non è tassabile IIDD e IRAP

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ISOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA



CONTRIBUTO INTEGRATIVO (COMMI 5)

-9ART.1 DL 73/2021)

Limiti oggettivi: ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019 e istanza da presentare solo se il calcolo del contributo integrativo risulti superiore al quello automatico.

Condizione: perdita di almeno del 30% del fatturato medio del periodo 01.4.20-31.3.21 rispetto al fatturato medio 01.4.19-31.3.20

Contributo pari a una **% sul calo del fatturato medio mensile** per 5 fasce :
 60% se fatturato inferiore a 100k; 50% se fatturato tra 101k e 400k;
 40% se fatturato tra 401k e 1 mio; 30% se fatturato tra 1mio e 5 mio;
 20% se fatturato tra 5mio e 10mio.

Osservazioni: si può conseguire solo se si è beneficiato del contributo da DL 41 del 2021 ma cambia l'orizzonte temporale di riferimento relativo alla verifica del calo di fatturato. Valgono le medesime regole sulla scelta effettuata con il DL 41 come erogazione o come credito di imposta nonché la non imponibilità II,DD ed IRAP. E' necessario presentare una istanza a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza si può presentare solo dopo la presentazione della LIPE per il primo trimestre 2021.

25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ISOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA



ESEMPIO DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Es: fatturato 2019 pari a 8mio = fascia 20% fatt. medio
 1.4.19/31-3-20 - 7mio/12 = 583K fatt. medio
 1.4.20/31.3.21 - 4,5mio/12 = 375K

Delta = €208K Contributo = € 208k * 20%
 = € 41K

da questo si deve togliere il contributo automatico

Se in ipotesi in via automatica sono stati ricevuti Euro 10.000 (dl
 41/2021)

Euro 10.000 (dl 73/2021)
 Verranno erogati 21.000,00 euro

Contributo erogabile max 150K

26

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ISOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA



NUOVO CONTRIBUTO ALTERNATIVO (COMMI 10–15 ART. 1 DL 73/2021)

Per chi non ha beneficiato del contributo DL 41/21 del 22.3.21 è possibile beneficiare del «nuovo» contributo

Limiti oggettivi: ricavi/compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019

Condizione: perdita di almeno del 30% del fatturato medio del periodo 01.4.20-31.3.21 rispetto al fatturato medio 01.4.19-31.3.20

Riguarda tutti i soggetti che, per un qualsiasi motivo non abbiano percepito:

- ✓ il contributo da DL 41/2021
- ✓ il contributo automatico DL 73/2021
- ✓ il contributo integrativo da DL 73/2021
- ✓ In considerazione del diverso lasso temporale per la verifica del calo di fatturato medio mensile, potrebbe verificarsi una situazione nella quale nel confronto 2020 /2019 il calo non si è verificato mentre nel confronto previsto sui dodici mesi a cavallo dei due anni il calo in questione è riscontrabile e si ha dunque diritto al contributo «alternativo»

27

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ISOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA



NUOVO CONTRIBUTO ALTERNATIVO (COMMI 10–15 ART. 1 DL 73/2021)

Contributo pari a una **% sul calo del fatturato medio mensile** per 5 fasce:

- ✓ 90 % se fatturato inferiore a 100k;
- ✓ 70% se fatturato tra 101k e 400k;
- ✓ 50% se fatturato tra 401k e 1 mio;
- ✓ 40% se fatturato tra 1mio e 5 mio;
- ✓ 30% se fatturato tra 5mio e 10mio.

Osservazioni: È necessario presentare una istanza a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza si può presentare solo dopo la presentazione della LIPE per il primo trimestre 2021

Utilizzo possibile con scelta irrevocabile come credito di imposta Non imponibilità ai fini

II.DD e IRAP

28

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ISOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA



FISCO OGGI – 2 LUGLIO 2021

Il modello contiene inoltre l'importante novità di ulteriori sezioni dedicate all'indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L'indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni "3.1 - Aiuti di importo limitato" e "3.12 - Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" del cosiddetto "Temporary Framework" (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni).

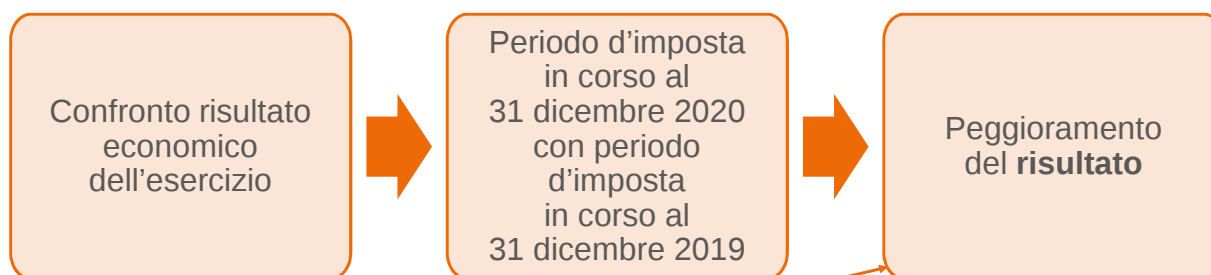
La sezione degli aiuti di Stato è complessa e richiede di essere compilata con precisione. In generale, la fase di compilazione dei dati dell'istanza è fondamentale ai fini dell'elaborazione, dell'erogazione e dei successivi controlli e, vista l'ampia finestra di presentazione, è importante dedicarvi tempo e massima attenzione.

29

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Ulteriore condizione

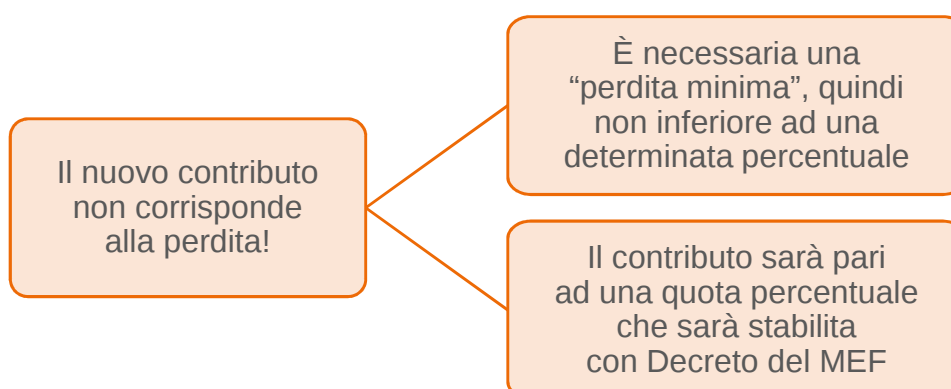


Percentuale pari o superiore a quella stabilita con Decreto del MEF

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Prot. n. 227357/2021

04 SETTEMBRE 2021



Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

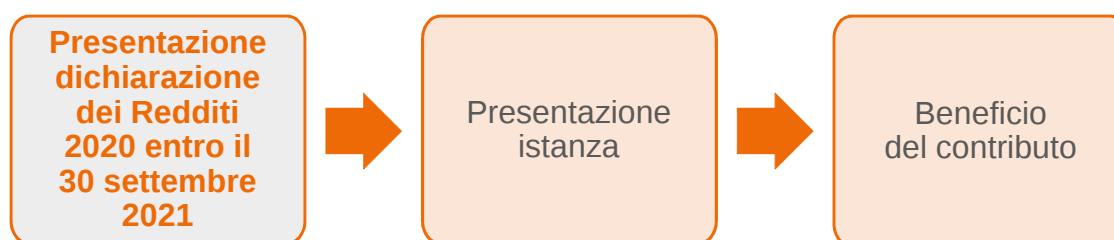
DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 - (somma di tutte le colonne 3 dei rigi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrato la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LM8, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Attenzione!



È necessario presentare la dichiarazione dei Redditi entro il predetto termine del 30 settembre 2021: **diversamente si perde il diritto al contributo**

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Risultato **2020** – risultato **2019** = **Differenza**

– **meno**

- Contributo ex art. 25, D.L. n. 34/2021 (Rilancio)
- Contributo ex artt. 59 e 60, D.L. n. 104/2020 (Decreto D'estate)
- Contributo ex artt. 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 137/2020 (Ristori)
- Contributo ex art. 2, D.L. n. 172/2020
- Contributo ex art. 1, D.L. n. 41/2021 (Sostegni)
- Contributo ex art. 1, D.L. Sostegni-bis (contributo automatico)

= **Risultato** x % che sarà stabilita con Decreto del MEF = **Nuovo contributo**

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



La perdita deve essere almeno pari a ...



al netto degli altri contributi
(unica esclusione il contributo alternativo)



% della differenza

Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Esempio

Ipotesi	Importi
Imponibile fiscale 2019	30.000 euro
Imponibile fiscale 2020	2.000 euro
Differenza risultato economico (A)	28.000 euro
Contributo ex art. 1, D.L. n. 41/2021 (B)	2.000 euro
Contributo ex art. 1, D.L. Sostegni-bis (C)	2.000 euro
Differenza (A – B – C)	24.000 euro
Contributo = Differenza x % (es. 30%)	7.200 euro

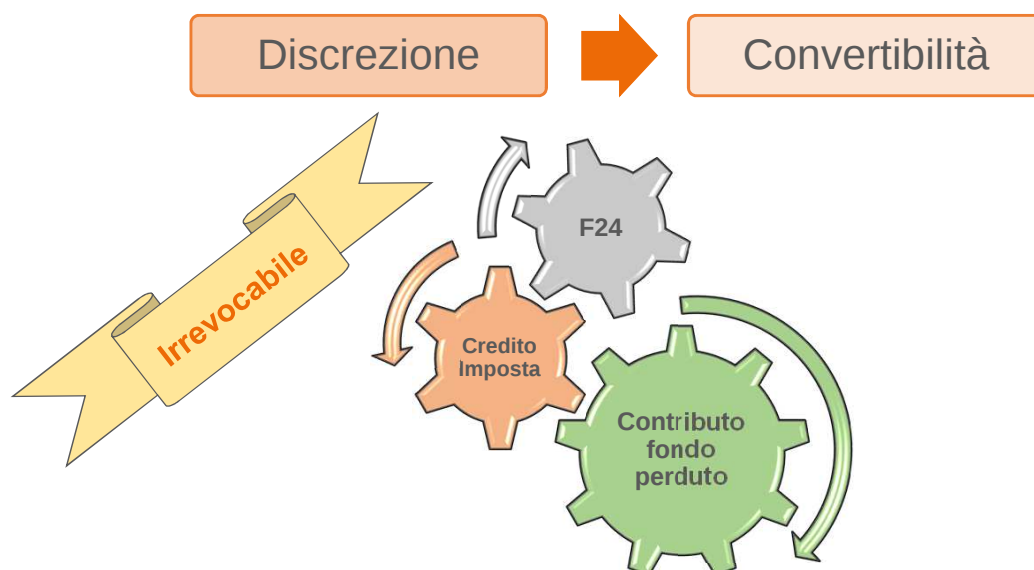
Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



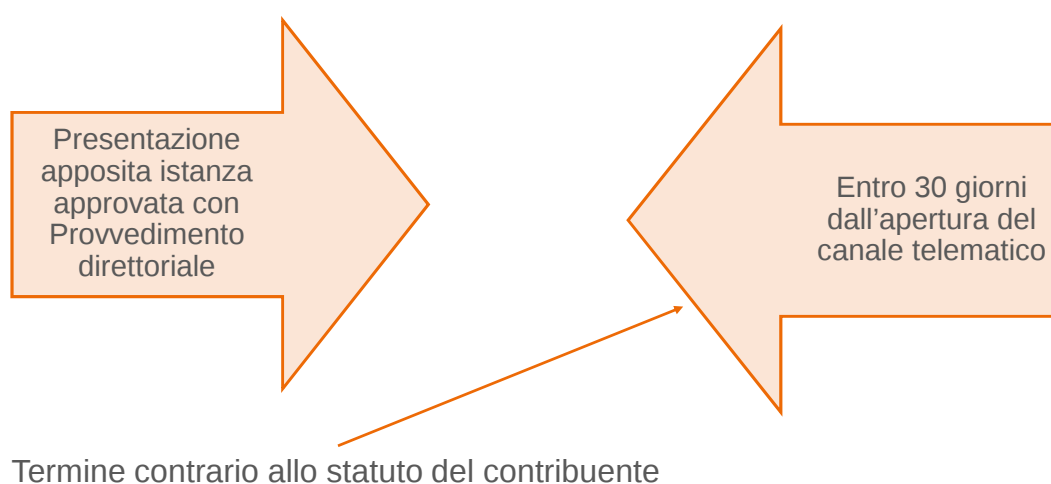
Esempio

Ipotesi	Importi
Imponibile fiscale 2019	3.000 euro
Imponibile fiscale 2020	perdita ipotizzata – 18.000 euro
Differenza risultato economico (A)	21.000 euro o 3.000 euro?
Contributo ex art. 1, D.L. n. 41/2021 (B)	2.000 euro
Contributo ex art. 1, D.L. Sostegni-bis (C)	2.000 euro
Differenza (A – B – C)	17.000 euro o zero
Contributo = Differenza x % (es. 30%)	?

Nuovo contributo a fondo perduto



Contributo a fondo perduto per ristoro perdite



Stop agli aiuti covid nei modelli redditi e irap: pubblicate le FAQ dell'Agenzia delle entrate

Detassazione aiuti di Stato

Sono abrogati del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) :

- l'art. 6-bis, comma 9, in base al quale una serie di contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale;
- l'art. 10-bis, comma 2, in base al quale la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza Covid-19 - concernente le misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale - si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

Detassazione aiuti di Stato



Sul punto è infatti intervenuta l'Agenzia delle Entrate, chiarendo che i contribuenti **non sono più chiamati ad indicare alcun importo** per i codici **20, 22, 23, 27 e 28** del prospetto aiuti Stato del quadro RS. Si tratta dei contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate ai sensi dei vari decreti anti – Covid i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, più precisamente:

Codice 20: Contributo a fondo perduto per soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19", introdotto dall'art 25 DL 34/2020;

Codice 22: Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, introdotto dall'art 59 del DL 104/2020;

Codice 23: Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, introdotto dall'art. 1 del DL 137/2020;

Codice 27: Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, introdotto dall'articolo 2 del DL 149/2020;

Codice 28: Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, introdotto dall'art. 2 del DL 172/2020.

43

Detassazione aiuti di Stato



- ❑ Un'ulteriore risposta conferma che, in generale, nessun dato deve essere esposto nel prospetto degli aiuti per i contributi erogati dall'Agenzia e ciò sia per la somma del contributo stesso, sia per *"il risparmio di imposta conseguente alla loro detassazione"*.
- ❑ Quest'ultima affermazione è allineata con l'avvertenza diffusa il 27 luglio scorso con la quale l'Ufficio aveva ricordato che, a fronte dell'abrogazione del medesimo articolo, è venuta meno la necessità di tracciare il beneficio derivante dalla detassazione dei contributi Covid oltre che nel quadro RF e nel modello IRAP, anche nel prospetto aiuti di Stato (codice 24 IRES e codice 8 IRAP).
- ❑ Le Faq infine chiariscono che le indennità di 600 euro erogate dall'INPS ad artigiani e commercianti, oltre che i finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia, non vanno indicati nel prospetto Aiuti di Stato.

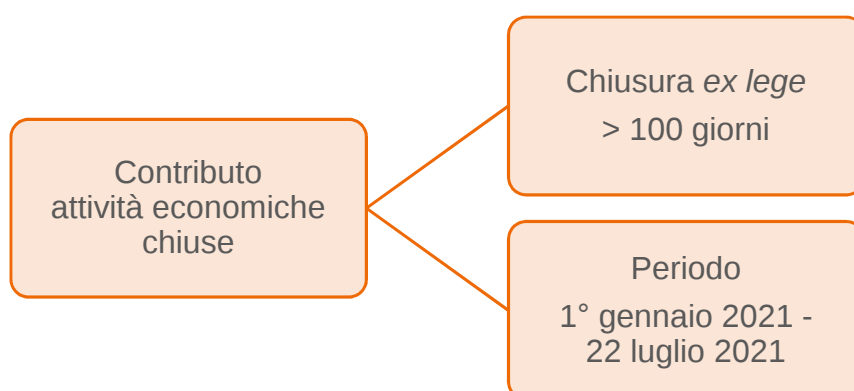


Il quadro aggiornato dei chiarimenti è dunque il seguente: il beneficio figurativo della detassazione del contributo non va mai esposto nel prospetto Aiuti di Stato, mentre l'importo del contributo sottostante non va riportato qualora l'ente erogatore sia l'Ufficio stesso.

44

Contributo a fondo perduto Attività economiche chiuse

Contributo per attività economiche chiuse



Contributo per attività economiche chiuse



140 milioni di euro la dotazione del fondo

- Il **contributo a fondo perduto** fino ad un massimo di **25mila euro** per alcune attività (codice ATECO 93.29.10) particolarmente penalizzate dall'emergenza Covid (**discoteche e sale da ballo**), che al 23 luglio 2021 risultano svolgere questa attività in modo prevalente, e a cui è destinata una quota pari a 20 milioni di euro del fondo istituito dal Ministero.
- Tutte le **altre attività** con i codici ATECO ammessi al contributo (palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi teatrali e cinematografici, cultura e arte, fiere e cerimonie) potranno ottenere fino a **12mila euro** con un contributo che varia in base ai ricavi e compensi certificati nell'anno di imposta 2019. Il contributo è calcolato applicando aliquote in base alle diverse fasce di ricavi e compensi ma è erogato in funzione delle risorse disponibili e delle richieste che perverranno e ritenute ammissibili (ma non si scenderà sotto i 3mila euro). L'accreditamento è diretto, su conto bancario o postale, come i precedenti ristori. Il contributo massimo previsto è il seguente:
 - ☐ **3.000 euro** per i soggetti con ricavi o compensi fino 400mila euro;
 - ☐ **7.500 euro** con ricavi o compensi tra 400mila euro a un milione di euro;
 - ☐ **12.000 euro** con ricavi o compensi oltre un milione di euro;
 - ☐ per chi non aveva redditi 2019, contributo **minimo di 3mila euro**.

Contributo per attività economiche chiuse

CODICE ATECO	DESCRIZIONE
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13	Gestione di palestre
93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

Nuovo contributo a fondo perduto Grandi contribuenti

Contributo a fondo perduto grandi contribuenti

Imprese con ricavi fra i 10 e i 15 milioni di euro



Titolari reddito agrario, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni e non superiori a 15 milioni di euro, nel 2019, in possesso dei requisiti richiesti:



- CFP = 20% (FMM 2020 – FMM 2019)
- + “ulteriore” contributo Sostegni-bis alle partite IVA attive al 26 maggio 2021

- CFP ALTERNATIVO = 20% (FMM 2020 – FMM 2019)
- Periodo = 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 vs 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020
- NON spetta il contributo “ulteriore” per le partite IVA attive al 26 maggio 2021

- NO CFP STD
- CFP = 30% (FMM 2020 – FMM 2019)
- Periodo = 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 vs 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020

Nuovo contributo a fondo perduto HORECA

Contributo a fondo perduto HORECA



CFP

Imprese operanti nei settori del *wedding*,
dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e
cerimonie

settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering
(HORECA)

Contributo a fondo perduto HORECA



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ISOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA



CONTRIBUTO HORECA

Contributo a fondo perduto:

- 60 milioni di euro per il 2021, per le imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
- Misure dettagliate da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (necessaria autorizzazione della Commissione europea).

Incentivi per il settore moda

Incentivi per il settore moda

**Art. 8,
D.L. n. 73/2021**



**Art. 48-bis,
D.L. n. 34/2020**

Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica



- Entro 20 gg. D.M. attuativo
- Contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (obsolescenza)

Tax credit del **30%** del valore delle **rimanenze finali** eccedente la **media** del **triennio** antecedente a quello di spettanza del beneficio e sarà applicabile, previa comunicazione all'AdE, fino ad esaurimento delle risorse (170 mil. per il 2021, 150 mil. per il 2022), sia in relazione al periodo di imposta **2020** che al **2021**.

Incentivi per il settore moda / industria conciaria



**Art. 8, comma 2-bis,
D.L. n. 73/2021**

Introdotta in sede di
conversione

Per sostenere l'industria **conciaria**, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, e per tutelare le **filieri** e la **programmazione** di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario



nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti le modalità di erogazione delle risorse del fondo



CREDITI D'IMPOSTA: NOVITÀ ED ESTENSIONI

Tax credit investimenti

Modifiche alla disciplina del *tax credit* per beni strumentali nuovi

Art. 1, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020
→ **Legge di Bilancio 2021**



Nuovo comma 1059-bis

Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla Legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in **un'unica quota annuale**.



- **Beni non 4.0**
- **Indipendentemente dal volume di ricavi**

Precluso per:

- beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 1° gennaio 2022;
- beni immateriali ordinari effettuati da soggetti con ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro;
- beni materiali e immateriali 4.0, indipendentemente dal momento di effettuazione e dal volume di ricavi dell'impresa beneficiaria.

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi



Prima del Decreto Sostegni-bis

Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B Legge n. 232/2016

Effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021:
credito d'imposta ai soggetti con volume di ricavi o compensi
inferiori a 5 milioni di euro

**Utilizzo in compensazione del credito di una sola
quota annuale**

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi



Prima del Decreto Sostegni-bis

Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B Legge n. 232/2016

Effettuati dal 16 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021:
credito d'imposta ai soggetti con volume di ricavi o compensi
pari o superiori a 5 milioni di euro

Utilizzo in compensazione del credito di più quote annuali

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi



Dopo il Decreto Sostegni-bis

Investimenti
16 novembre 2020
e fino al
31 dicembre 2021

Soggetti con volume
di ricavi o compensi
pari o superiori
a 5 milioni di euro

Credito utilizzabile
in compensazione
in un'unica quota
annuale

Credito d'imposta locazione degli immobili
a uso non abitativo e affitto d'azienda



Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio
e *tour operator*



In precedenza: gennaio-aprile 2021



D.L. Sostegni-bis: gennaio-luglio 2021

Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggi e *tour operator*

Da
marzo 2020



Fino al
31 luglio 2021



Riduzione
fatturato del
2020 rispetto
al 2019 di
almeno il 50%

È irrilevante l'ammontare dei ricavi 2019: il credito spetta a condizione si sia verificata la riduzione del fatturato nel mese di riferimento del 2021 rispetto al 2019. Anche in precedenza era irrilevante per i predetti soggetti la riduzione del fatturato.

Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Il **credito** d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda viene esteso al **31 luglio 2021** invece del 30 aprile 2021

**Art. 4, comma 1,
D.L. n. 73/2021**



**Modifica art. 28,
D.L. n. 34/2020**

Limite Aiuti di Stato

- Imprese turistico ricettive
- Agenzie di viaggio
- Tour operator



Riduzione fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento del **2021** di almeno il **50%** rispetto allo stesso mese del **2019**

Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Art. 28 norma base	Novità Decreto Sostegni-bis
• Periodo marzo-giugno 2020 o (stagionali) aprile-luglio 2021	• Periodo gennaio-maggio 2021
• Limite ricavi 2019: 5 milioni di euro	• Limite ricavi 2019: 15 milioni di euro
• Riduzione del fatturato e dei corrispettivi: 50% nel mese di riferimento rispetto al corrispondente mese nell'anno 2019	• Riduzione del fatturato e dei corrispettivi (importo medio mensile periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019 - 31 marzo 2021 di almeno il 30%)
• Regole particolari per i contribuenti di cui all'All. 1 del Decreto Ristori (periodo ottobre/dicembre 2020)	
• Regole particolari per i contribuenti di cui all'All. 2 del Decreto Ristori (periodo ottobre/dicembre 2020)	

Il potenziamento del *tax credit* locazioni



**Art. 4, comma 2,
D.L. n. 73/2021**



**Modifica art. 28
D.L. n. 34/2020**

Limite Aiuti di Stato

- Alle imprese, artisti o professionisti, con ricavi/compensi non superiori a 15 mil. di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2019)
- agli Enti non commerciali,
- Enti del Terzo settore e
- Enti religiosi civilmente riconosciuti

spetta il credito d'imposta di cui ai commi **1, 2 e 4**, art. 28, D.L. n. 34/2020.



Per i canoni **versati** con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Il potenziamento del *tax credit* locazioni



**Art. 4, comma 2,
D.L. n. 73/2021**



**Modifica art. 28,
D.L. n. 34/2020**

Limite Aiuti di Stato

Per i canoni **versati** con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.



A condizione che l'**ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia **inferiore** almeno **del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**.

Il credito d'imposta spetta anche in **assenza** dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° gennaio 2019**.

Il potenziamento del *tax credit* locazioni

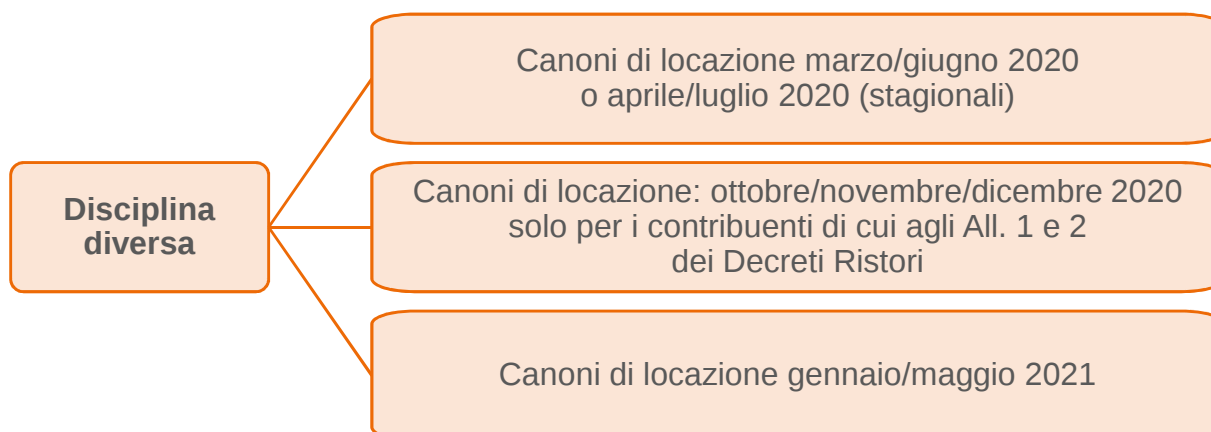


Riduzione del fatturato: 30% e non 50% e il periodo di riferimento è 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021

Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Complicazione: regole diverse a seconda del periodo



Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Credito di imposta Decreto Ristori	Credito di imposta Decreto Ristori-bis
• Imprese operanti nell'Allegato 1 del Decreto	• Imprese operanti nell'Allegato 2 con sede operativa in zona rossa
• Indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi dell'anno 2019	• Indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi dell'anno 2019
• Qualsiasi area del Paese	• Con sede operativa solo in zona rossa
• Contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50%	• Contrazione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50%
• Mesi di ottobre, novembre e dicembre	• Mesi di ottobre, novembre e dicembre

Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Credito di imposta Decreto Sostegni-bis	Credito di imposta Decreto Ristori-bis
• Codice Ateco 47.78.10 commercio al dettaglio mobili ufficio (è irrilevante)	• Codice Ateco 47.78.10 commercio al dettaglio mobili ufficio (Allegato 2) con sede operativa in zona rossa
• Ricavi 2019: limite di 15 milioni di euro	• Indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi dell'anno 2019
• Riduzione fatturato 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 di almeno il 30%	• Contrazione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento
• Credito d'imposta canoni di locazione: gennaio-maggio 2021	• Credito d'imposta canoni di locazione: ottobre-dicembre 2020
• N.B. la verifica della contrazione del fatturato è unica (per l'intero periodo)	• N.B. la verifica della contrazione del fatturato deve essere effettuata mese per mese

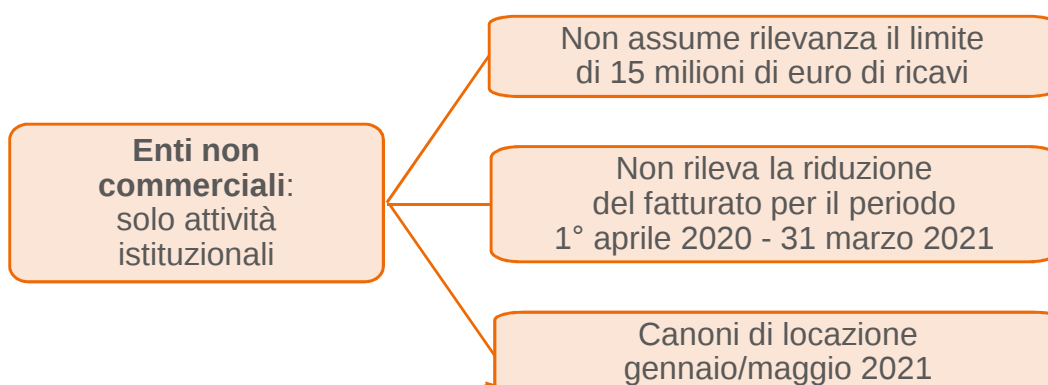
Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Il potenziamento del *tax credit* locazioni



Per gli ENC e gli ETS regole particolari



Spetta in ogni caso il credito d'imposta

Nuovo *tax credit* locazioni



Per imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro

Art. 4, comma 2-bis
D.L. n. 73/2021

Ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2° es. precedente (2019)

Credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del **40%** e del **20%**

Canoni versati con riferimento a ciascuno dei **mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021** sia inferiore **almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020** (requisiti non necessari per attività iniziate dal 1° gennaio 2019)

Tax credit sanificazione estiva



Tax credit sanificazione



Art. 32, D.L. n. 73/2021



Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

Finalità, uguale a quella del precedente *tax credit* sanificazione disciplinato dall'art. 125, D.L. n. 34/2020: **favorire l'adozione di misure** dirette a **contenere** e **contrastare** la diffusione del Covid-19.

Credito d'imposta in misura pari al 30% (contro il precedente 60%) delle **spese sostenute** per la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Max credito d'imposta: 60.000 euro

Spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021.**

Tax credit sanificazione



Art. 32, D.L. n. 73/2021



Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

Beneficiari

In sede di conversione la norma è stata modificata: *munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast*

- Imprese
- Lavoratori **autonomi**
- **Enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- Strutture **ricettive extra-alberghiere** a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale (quindi anche ai privati proprietari di un immobile, agevolati pure nella precedente versione, utilizzato per affitti brevi, quali le **case vacanze**, i B&B gestiti da privati in forma non imprenditoriale o le altre unità **abitative** ammobiliate ad **uso turistico**)

Tax credit sanificazione



Art. 32, D.L. n. 73/2021

Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

Spese agevolabili
sostenute per



- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
- b) la somministrazione di **tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività esercitate dai soggetti beneficiari
- c) l'acquisto di Dpi, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

Tax credit sanificazione



Art. 32, D.L. n. 73/2021

Sanificazione estiva



Credito d'imposta 30%

Spese agevolabili
sostenute per



- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai Dpi, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Tax credit sanificazione



Art. 32, D.L. n. 73/2021

Sanificazione estiva

Credito d'imposta 30%

Provv. ADE
15 luglio 2021 per

Determinare le modalità di applicazione e di fruizione

Rispetto limite di spesa di 200 mil.

Il precedente Provv. 10 luglio 2020 aveva comportato il riconoscimento di un **tax credit** pari al **9,39%** circa a fronte di una domanda rendicontata per totali euro 2.130.963.570, percentuale elevata al **28,3%** circa dopo il rifinanziamento delle risorse per **403 milioni** ad opera del D.L. n. 104/2020.

Provv. 15 luglio 2021 comunicazione dal **4 ottobre** al **4 novembre 2021**; apposito Provv. entro il **12 novembre 2021**

Utilizzo:

- **dichiarazione** dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- compensazione in **F24**.

Non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e **non si applicano** i limiti del quadro RU (250mila euro) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2 milioni dal D.L. Sostegni-bis).

No cessione credito.

Tax credit vacanze



Tax credit vacanze



Art. 7, D.L. n. 73/2021

Comma 3. **Bonus vacanze agenzie di viaggio e tour operator.** La norma tende a dare un maggior contributo all'obiettivo di rivitalizzare la domanda per viaggi, di fatto bloccata a causa delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha determinato un grave impatto negativo su tutto il turismo.

Viene data la possibilità al consumatore di spendere il bonus vacanze anche presso un'agenzia di viaggi o un *tour operator* per l'acquisto di un servizio turistico reso in Italia.

Si cerca di **aumentare la propensione** ad effettuare un viaggio o un soggiorno in Italia, potendo contare su una vasta rete di operatori capaci di intervenire in modo efficiente ed efficace nell'organizzazione e nella distribuzione di servizi turistici.

Tax credit vacanze



Per i periodi di imposta **2020 e 2021** è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità ..., **non superiore a 40.000 euro**, utilizzabile, dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle **agenzie di viaggi e tour operator e di pacchetti turistici** nonché dagli agriturismi e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di **500 euro** per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di **300 euro** per i nuclei familiari composti da 2 persone e di **150 euro** per quelli composti da una sola persona.

Tax credit vacanze



Credito d'imposta "**Bonus vacanze**": se il credito d'imposta Vacanze è **stato fruito** entro il **31 dicembre 2020**, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al **20% dell'importo sostenuto**.

Codice "3" Credito d'imposta Vacanze: deve essere indicato il 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d'imposta Vacanze riconosciuto al proprio nucleo familiare: andrà quindi indicato il **20% dell'importo riconosciuto** o, se la vacanza è costata meno, il **20% dell'importo pagato**. L'importo deve essere indicato se il credito d'imposta Vacanze è stato **fruito entro il 31 dicembre 2020**. Se il credito sarà utilizzato entro il 30 giugno 2021, il rigo non può essere compilato. L'importo massimo della detrazione spettante è indicato **nell'applicazione** per dispositivi mobili denominata **IO**, resa disponibile da **PagoPA S.p.A** e che è stata utilizzata per effettuare la richiesta del credito. Le informazioni relative all'importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel "**Cassetto fiscale**" dell'utilizzatore del credito d'imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta. La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta Vacanze, che deve essere l'**intestatario della fattura** o del **documento commerciale** o dello **scontrino/ricevuta** fiscale emesso dal fornitore. Tale detrazione può essere fatta valere **fino a concorrenza dell'imposta dovuta** e, in caso di incapienza, la detrazione non fruita **non potrà essere riportata** negli anni successivi, **né** chiesta a **rimborso**.

Sezione VII Ulteriori dati	RP82	Mantenimento dei cani guida (Barare la cassa)					
	RP83	Altre detrazioni					
	RP90	Redditi prodotti in euro Campione d'Italia					
	RP91	Redditi prodotti Campione d'Italia	Importo	Importo	Importo	Importo	
			1	2	3	4	

Tax credit :quadro di sintesi



CREDITI D'IMPOSTA: NOVITÀ ED ESTENSIONI



	FILIERA TESSILE, MODA, DESIGN	LOCAZIONE	SANIFICAZIONE	PUBBLICITA'
COMPENSAZIONE	SI - COD. XXXX	SI - COD. 6920	SI - COD. 6917	SI - COD. 6900
AIUTO DI STATO/DE MINIMIS	SI	SI	NO	SI
QUADRO RS DICHIARAZIONE	SI COD. 23/999 ?	SI - COD. 60	NO	SI - COD. 56
NOTA INTEGRATIVA/SITO	SI	SI	NO	SI
QUADRO RU DICHIARAZIONE	SI - COD. ??	SI - COD. H8	SI - COD. H9	SI - COD. E4
TASSAZIONE IIDD E IRAP	SI	NO	NO	SI
CONTABILIZZAZIONE	SI	SI	SI	SI
CEDIBILITA'	NO	SI	SI	NO
DOMANDA	SI	NO	SI	SI
INDICAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI	NO	SI	SI	NO

89

Procedure concorsuali: il recupero dell'IVA sui crediti non riscossi



Recupero IVA su crediti non riscossi



Mancata riscossione crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali

Emissione note di variazione in diminuzione senza attendere la chiusura della procedura concorsuale

Note di credito IVA



Art. 18, D.L. n. 73/2021

Modifica art. 26,
D.P.R. n. 633/1972

Procedure concorsuali

Dal 26 maggio 2021

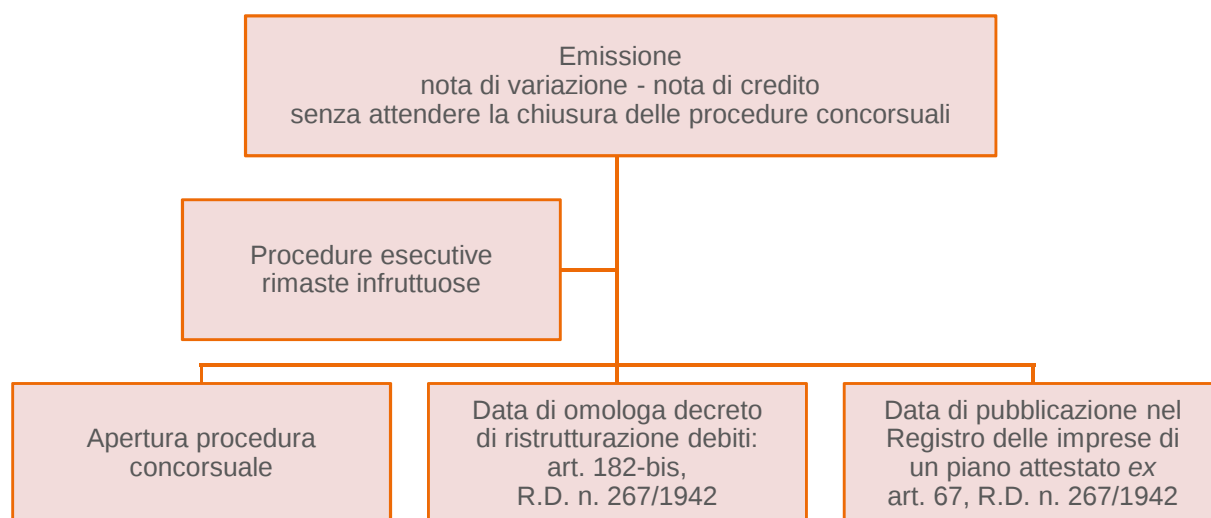
Non si deve **più** attendere l'infruttuosità della procedura.

È possibile rettificare l'IVA mediante la **nota di variazione** già alla **data** in cui il debitore viene **assoggettato** alla **procedura**.

Nuovo **comma 10-bis** dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, dalla data:

- della **sentenza** dichiarativa del **fallimento**,
- del provvedimento che ordina la **liquidazione** coatta amministrativa,
- del **decreto** di **ammissione** alla procedura di **concordato preventivo**,
- del **decreto** che dispone la procedura di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi.

Recupero IVA su crediti non riscossi



Recupero IVA su crediti non riscossi



Non è necessario attendere la conclusione della procedura concorsuale

Recupero IVA su crediti non riscossi



Eventi rilevanti

- Data sentenza dichiarativa di fallimento
- Data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
- Data di ammissione alla procedura di concordato preventivo
- Data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Recupero IVA su crediti non riscossi



L'IVA non pagata dal debitore non grava sulla procedura

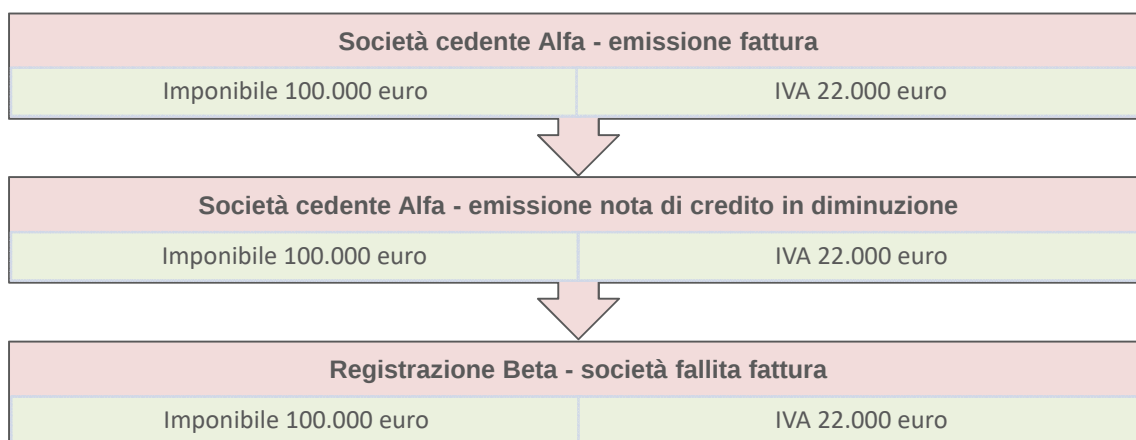


L'organo della procedura non deve procedere all'annotazione nel registro vendite



Le operazioni restano "cristallizzate"

Recupero IVA su crediti non riscossi



La società fallita **non registra la nota di credito IVA in diminuzione**: l'IVA detratta pari a 22.000 si consolida e non deve essere rettificata in diminuzione

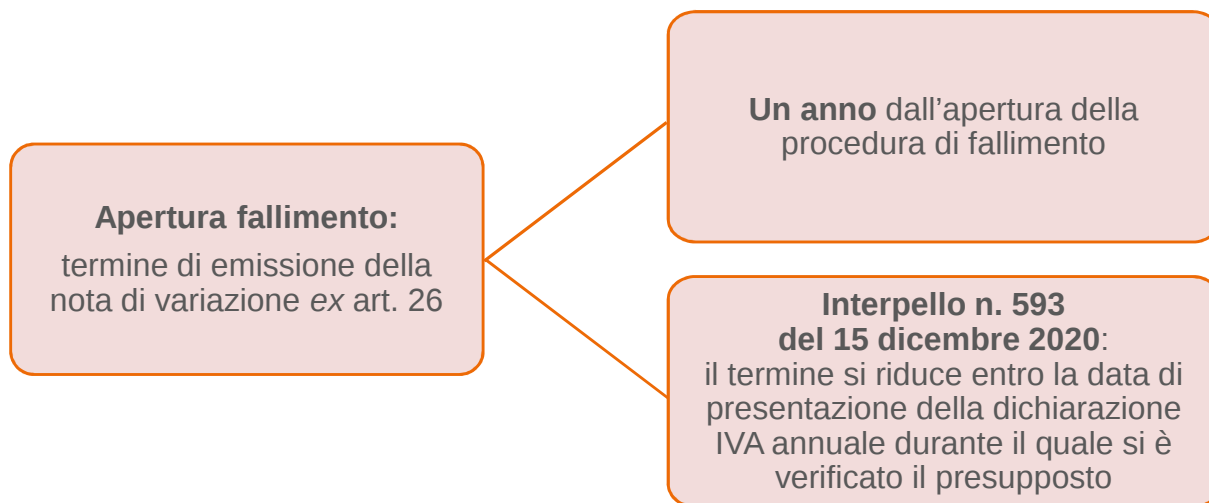
Recupero IVA su crediti non riscossi



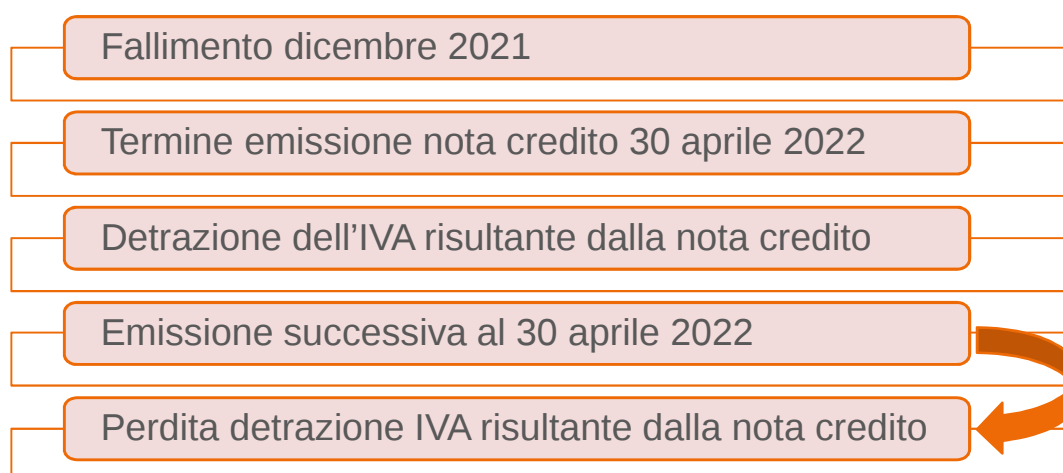
L'obbligo sottoindicato non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al nuovo comma 3-bis, lett. a)

“Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'art. 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo rivalsa”

Recupero IVA su crediti non riscossi



Recupero IVA su crediti non riscossi



Note di credito IVA



Art. 18, D.L. n. 73/2021

Modifica art. 26,
D.P.R. n. 633/1972



Procedure concorsuali

Prima/dopo del 26 maggio 2021

Nella precedente versione dell'art. 26 la nota di variazione (procedura **criticabile**) doveva essere emessa alla **chiusura** della **procedura**.

Nuovo comma 3-bis: “La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di **mancato pagamento** del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a) a partire dalla **data** in cui quest'ultimo è assoggettato a una **procedura concorsuale** o dalla data del **decreto** che **omologa** un **accordo di ristrutturazione** dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di **pubblicazione** nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) a causa di **procedure esecutive** individuali rimaste **infruttuose**.”.

Note di credito IVA



Art. 18, D.L. n. 73/2021

Modifica art. 26, D.P.R. n. 633



Procedure concorsuali

- c) al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: “L’obbligo di cui al primo periodo **non si applica** nel caso di **procedure concorsuali** di cui al **comma 3-bis, lettera a)**.”;
- d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il **corrispettivo** sia **pagato, in tutto o in parte**, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il **cessionario o committente** che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in **detrazione** ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.”.

ASSONIME CIRCOLARE 17 – 2021

«Sott'altro profilo, per le procedure cui torna applicabile la nuova disciplina, **sarebbe comunque opportuno che** – attesa la provvisorietà della perdita e l'eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui la procedura dovesse avere un esito in tutto o in parte positivo – **fosse lasciata al contribuente la facoltà di rinviare la variazione in diminuzione fino alla conclusione della procedura, evitandosi l'anticipazione del termine ultimo di decadenza del diritto al recupero** di cui abbiamo trattato nel precedente paragrafo»

103

Rivalutazione Terreni & Partecipazioni

Rivalutazione Terreni & Partecipazioni



**Riproposta rivalutazione terreni
e partecipazioni**



11%	Bene rivalutabile
	Partecipazioni qualificate
	Partecipazioni non qualificate
	Terreni agricoli ed edificabili

Rivalutazione Terreni & Partecipazioni



Rivalutazione terreni e partecipazioni

Persone fisiche, s.s., enc., sogg. senza SO in It.
(art.1, commi 887-888, Legge Stabilità 2016
Legge di Bilancio 2020)



Rivalutare partecipazioni e terreni / aree edif.

facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto,
il c.d. “valore di perizia”

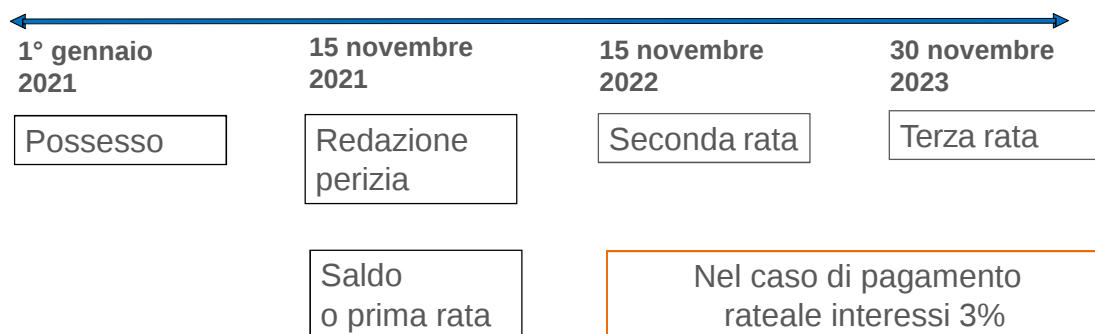
Posseduti al 1° gennaio 2021

- **Con redazione perizia giurata** entro il 15 novembre 2021
- **Versamento imp. sostitutiva** entro il 15 novembre 2021

Rivalutazione Terreni & Partecipazioni



Le conferme



Rivalutazione Terreni & Partecipazioni



Punto di indifferenza

Partecipazioni

11%



	Vendita		Rivalutazione
	100.000,00		100.000,00
57,69%	57.690,00		11%
	42.310,00		11.000,00
	26%		
	11.000,60		

Il potenziamento dell'ACE

Il potenziamento dell'ACE

**2 coefficienti ACE
per il 2021**

Incrementi stratificati negli
anni dal 2011 al 2020: 1,3%
Incrementi nell'anno 2021
oltre i 5 milioni di euro:
1,3%

Incrementi 2021
fino ad un massimo
di 5 milioni di euro 15%

Super ACE



Rendimento nozionale	ACE
15%	- Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente - Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta



... la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente** dall'importo del **patrimonio netto** risultante dal bilancio
(in modo da tener conto di eventuali perdite di bilancio)

Super ACE



Per il 2021

Variazione in aumento capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 fino a 5 mil.



15%



Variazione in aumento capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 oltre 5 mil.



1,3%

Il potenziamento dell'ACE



Anno 2021: apporti soci in denaro, anche con rinuncia a precedenti crediti, o accantonamento utile a riserva

Base massima 5 milioni di euro: ACE 15%

I versamenti 2021 devono essere determinati senza ragguglio temporale (fino al predetto limite) e indipendentemente dal patrimonio netto di bilancio

L'ACE INNOVATIVA



ACE: INCREMENTI RILEVANTI

Modalità	Data rilevante
Conferimenti in denaro	Versamento
Versamenti dei soci in conto capitale o copertura di perdite	Versamento
Accantonamenti degli utili a riserva disponibile (legale, in sospensione d'imposta non derivante da operazioni valutative, ecc.)	Inizio dell'esercizio di formazione della riserva
Rinuncia incondizionata dei soci ai propri finanziamenti	Atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale	Efficacia della compensazione

Il potenziamento dell'ACE



Doppio binario ACE		
Incrementi 2011-2020	Incrementi 2021 fino a 5 milioni	Incrementi 2021 > 5 milioni
Versamenti rileva il ragguglio	Versamenti non rileva il ragguglio	Versamenti rileva il ragguglio
Coefficiente 1,3%	Coefficiente 15%	Coefficiente 1,3%
Limite patrimonio netto	Non rileva il patrimonio netto	Limite patrimonio netto

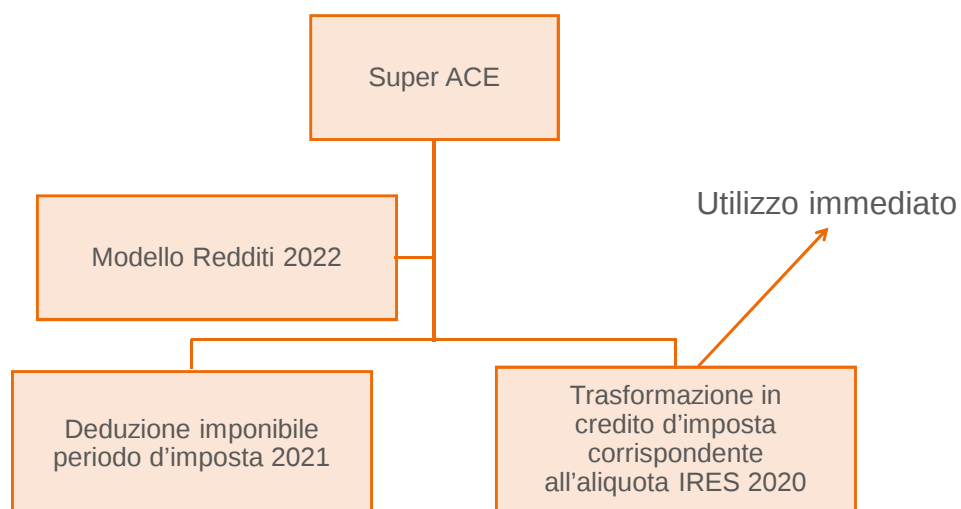
Il potenziamento dell'ACE



Società Alfa	
Incrementi 2011-2020: 1.300.000 euro x 1,3%	16.900 euro
Incrementi 2021: 5.000.000 x 15%	750.000 euro
Incrementi 2021: 1.000.000 x 1,3%	13.000 euro

Per i versamenti: necessario il ragguglio temporale

Il potenziamento dell'ACE



Il potenziamento dell'ACE



Il potenziamento dell'ACE



Utilizzo immediato del credito d'imposta a partire:

- dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione dei crediti;
- dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Utilizzo in compensazione D.Lgs. n. 241/1997 senza limiti

Richiesto a rimborso

Successiva cessione ad altri soggetti

Il potenziamento dell'ACE



Il potenziamento dell'ACE



Meccanismo di restituzione se l'utilizzo anticipato nell'anno 2021 è eccessivo rispetto all'incremento di netto al termine dell'esercizio 2021

- Luglio 2021: incremento di capitale 2.000.000 euro
- Super ACE: $2.000.000 \times 15\% = 300.000$ euro
- Trasformazione in credito d'imposta: $300.000 \times 24\% = 72.000$ euro
- Ottobre 2021: distribuzione riserva straordinaria = 400.000 euro
- Al 31 dicembre 2021: incremento effettivo patrimonio 1.600.000 euro
- Importo da riversare: $400.000 \times 15\% \times 24\%$ (aliquota IRES) = 14.400 euro

Il potenziamento dell'ACE



Il potenziamento dell'ACE



Incremento patrimonio 2021: 1.600.000 euro

Credito ACE: $1.600.000 \times 15\% \times 24\% = 57.600$

Anno 2022: restituzione riserve = 800.000

Incremento imponibile: $800.000 \times 15\% = 120.000$

Il potenziamento dell'ACE



Mancata
conferma
incremento
imponibile



Restituzione
credito ACE



Variazioni in +
reddito
imponibile

Utilizzo della super ACE



La super ACE può essere **dedotta** in dichiarazione
o **trasformata in credito d'imposta**

Aliquote
artt. 11 o 77 TUIR

*Il credito d'imposta può essere **utilizzato**, previa **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal **giorno successivo** a quello dell'avvenuto **versamento** del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla **rinuncia** o alla **compensazione** di crediti ovvero dal giorno successivo alla **delibera** dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.*

Utilizzo della super ACE



Credito d'imposta



Utilizzo in compensazione in F24 (senza limiti di importo)

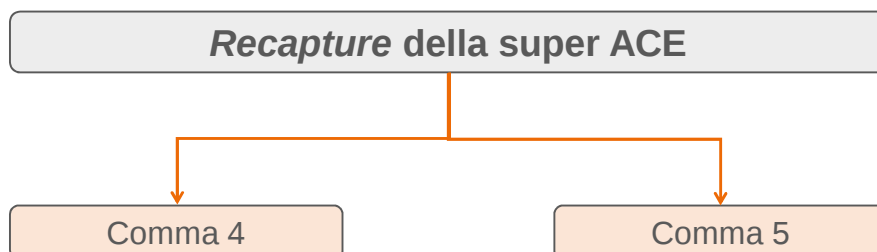
Chiesto a **rimborso**

- Non produce interessi
- non concorre al reddito
- non rileva artt. 61 e 109, comma 5, TUIR

Ceduto, con facoltà
di successiva cessione

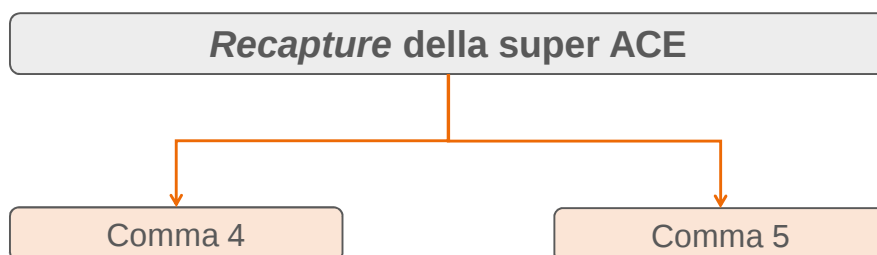
Va indicato nel mod.
Redditi

Super ACE



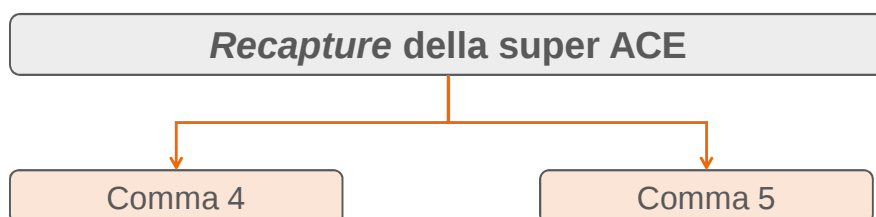
Meccanismi di **recapture** del beneficio fiscale fruito, qualora **nei 2 anni successivi al 2021** il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

Super ACE



Comma 4: recupero del beneficio fiscale fruito **anticipatamente** qualora nel **2021** si verifichino **decrementi del capitale proprio** che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al **credito d'imposta** e quindi la variazione del capitale proprio del periodo d'imposta 2021 risulti **inferiore** agli incrementi effettuati nello stesso periodo d'imposta; il **credito d'imposta va restituito** in proporzione alla differenza tra la predetta variazione del capitale proprio e gli incrementi.

Super ACE



Comma 5: Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la **variazione in aumento del capitale proprio** del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti **inferiore** rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al **15 per cento** della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel **secondo periodo** d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è **aumentato di un ammontare pari al 15 per cento** della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente.

L'ACE INNOVATIVA



RISERVE NON DISPONIBILI

Art. 5 co. 6 del DM 3.8.2017: si considerano riserve non disponibili:

- ✓ le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 c.c. (processi di valutazione);
- ✓ le riserve formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono:
 - non distribuibili;
 - non utilizzabili per l'aumento del capitale sociale;
 - non utilizzabili per la copertura delle perdite.

Relazione illustrativa al del DM 3.8.2017:

- ✓ le riserve sono disponibili ai fini ACE, nell'ipotesi in cui sia consentito almeno uno degli utilizzi sopra indicati (es. riserva legale).

Relazione illustrativa al del DM 14.3.2012: sono esempi di riserve derivanti dalla mera valutazione:

- ✓ la riserva costituita a fronte della valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto (art. 2426 co. 1 n. 4 c.c.);
- ✓ la riserva per utili su cambi non realizzati (art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c.);
- ✓ le riserve derivanti da rivalutazioni volontarie.

L'ACE INNOVATIVA



ACE: INCREMENTI NON RILEVANTI

Modalità

Conferimenti in natura

Finanziamenti soci con diritto restituzione

Accantonamenti degli utili a riserva indisponibile (es. adeguamento cambi)

131



**Ampliamento limite compensazione
crediti fiscali**

Ampliamento limite compensazione



Art. 22, D.L. n. 73/2021



Per il solo **2021** limite compensazione a **2 milioni di euro**.

Art. 147 del Decreto Rilancio, aveva aumentato il limite massimo di 700mila per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero per il rimborso ai soggetti intestatari di conto fiscale a **1 milione** per il solo 2020



Viene così **accelerato** l'utilizzo dei crediti in compensazione al fine di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi.

Nuovo **limite** annuo opera **cumulativamente** per l'utilizzo di tutti i crediti d'imposta, dei contributi compensabili e degli importi chiesti a **rimborsi** con procedura semplificata nel **2021** mentre non vi rientrano i crediti compensati verticalmente con debiti della stessa imposta (es. **IVA su IVA** o **IRES su IRES**).

Esclusi dal limite:

- **crediti d'imposta** derivanti dalle disposizioni agevolative che esplicitamente lo escludono (ad es. i **contributi** a fondo perduto art. 1 del D.L. n. 73/2021 **trasformati** in credito d'imposta o il credito d'imposta alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per **farmaci innovativi**, inclusi i vaccini regolato dall'art. 31 o, infine, il credito d'imposta per la **sanificazione estiva** prevista dall'art. 32 dello stesso D.L.).

Ampliamento limite compensazione



Art. 22, D.L. n. 73/2021



Per il solo **2021** limite compensazione a **2 milioni di euro**.

Non variano le regole



- **Visto di conformità per importi superiori a euro 5.000** (20.000 per dirette o 50.000 per IVA per i soggetti ISA con voto 8 o 8,5 come media).
- Compensazione dal **10° giorno successivo** alla presentazione.

Per le imposte dirette la dichiarazione verrà presentata nei prossimi mesi, ai fini IVA è già stata presentata (30 aprile).

L'AdE non ha chiarito come devono comportarsi coloro che hanno presentato la dichiarazione IVA dell'anno 2020 chiedendo a rimborso l'eccedenza rispetto al limite di compensazione in vigore *ante* modifiche del Sostegni-bis (ritornato a 700mila euro nel frattempo).

Possibile presentare una **integrativa** (ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998) per modificare l'originaria domanda di restituzione, per **ridurre l'ammontare del credito chiesto a rimborso** e aumentare pertanto quello chiesto in **detrazione** o da utilizzare in **compensazione** con F24 (circolare n. 35/2015).

IMU - Esenzione

IMU - Esenzione

Esenzione IMU 2021

Immobili locati

Convalida sfratto morosità

Emessa entro 28 febbraio 2020

Sospesa fino 30 giugno 2021



IMU - Esenzione



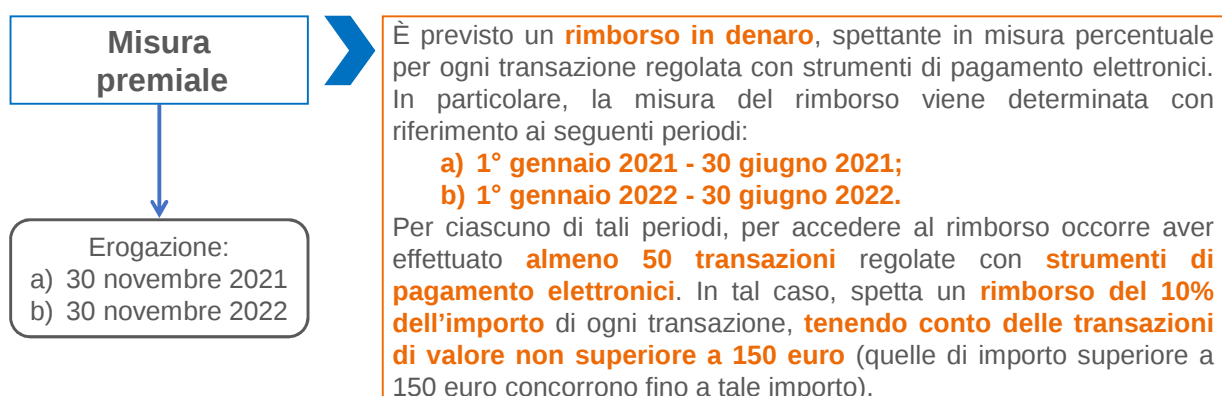
Cashback standby



Cashback standby



Cashback standby





Tax credit POS

Tax crediti POS



Da luglio 2020 credito d'imposta per imprese e professionisti con volume d'affari anno precedente < € 400.000
pari al 30% delle commissioni loro addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili

Valido solo per commissioni dovute a cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali

Escluse le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA

Utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo dal sostenimento della spesa

Il credito **deve essere** indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) e **non concorre** alla formazione del reddito

Con Provv. Agenzia entrate n. 181301, del 29 aprile 2020, viene disposto che gli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento per un periodo di 10 anni dall'anno in cui il credito è stato utilizzato

Tax credit POS



**Tax credit
POS**



- Credito d'imposta pari al 100%
- Imprenditori e professionisti
- Cessioni di beni o prestazioni di servizio
- Vs. consumatori finali
- Strumenti di pagamento elettronico
- Periodo → 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022

Caratteristiche tecniche da stabilire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione

Tax credit POS



**Tax credit
POS**



- Credito d'imposta
- Imprenditori e professionisti
- Cessioni di beni o prestazioni di servizio
- Vs. consumatori finali
- Acquistano o noleggiano strumenti per il pagamento elettronico
- Periodo → 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022

Ricavi/compensi (*)	Misura del credito d'imposta
Fino a 200.000	70 per cento
Sopra 200.000 e fino a 1 milione	40 per cento
Sopra 1 milione e fino a 5 milioni	10 per cento

(*) Nel periodo d'imposta precedente.

Max 160 euro

Tax crediti POS



Tax credit POS



- Credito d'imposta
- Imprenditori e professionisti
- Cessioni di beni o prestazioni di servizio
- Vs. consumatori finali
- Acquistano o noleggiato strumenti per il pagamento elettronico
- Periodo → 2022



Ricavi/compensi (*)	Misura del credito d'imposta
Fino a 200.000	100 per cento
Sopra 200.000 e fino a 1 milione	70 per cento
Sopra 1 milione e fino a 5 milioni	40 per cento
(*) Nel periodo d'imposta precedente.	

Max 320 euro

Tax crediti POS



Tax credit POS



Caratteristiche tecniche da stabilire con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione

Crediti d'imposta utilizzabili in compensazione solo dopo aver sostenuto la spesa



Le altre novità

L'acquisto della prima casa: under 36

Agevolazioni acquisto prima casa

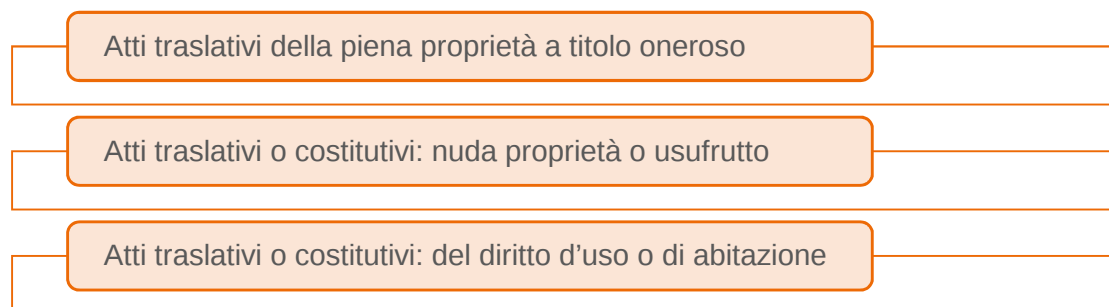


Condizioni previste dalla Nota II-bis, art. 1, della Tariffa, Parte I, TUR: esclusi gli immobili di lusso A1, A8 E A9



Acquisti under 36: esenzione imposte di registro, ipotecarie e catastali

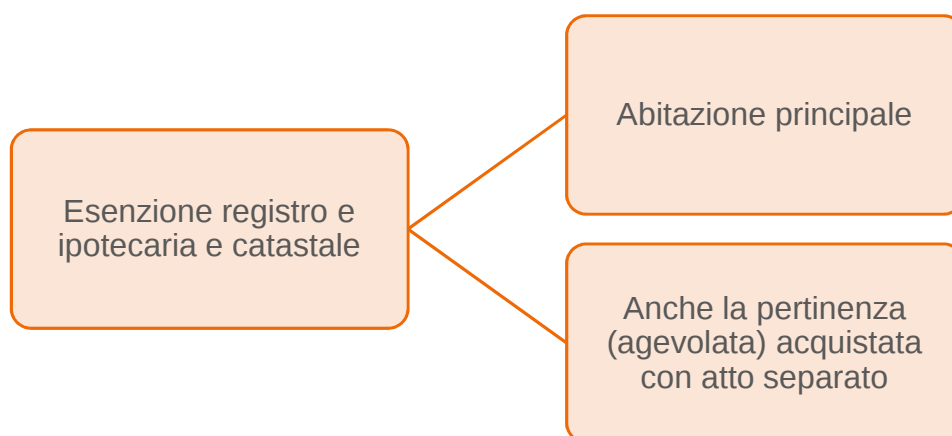
L'acquisto della prima casa: under 36



L'acquisto della prima casa: under 36



L'acquisto della prima casa: under 36



L'acquisto della prima casa: under 36



Rogito soggetto a registro

- Esenzione

Cessione soggetta ad IVA

- Credito d'imposta pari all'IVA del 4%

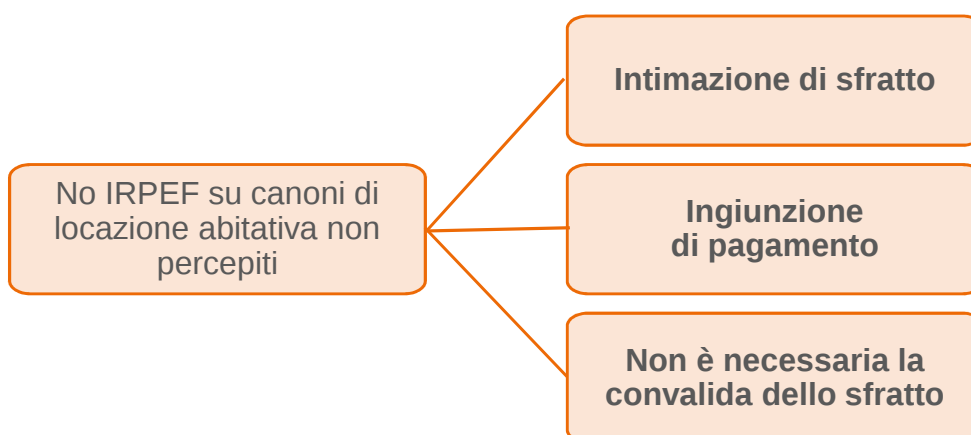
L'acquisto della prima casa: under 36



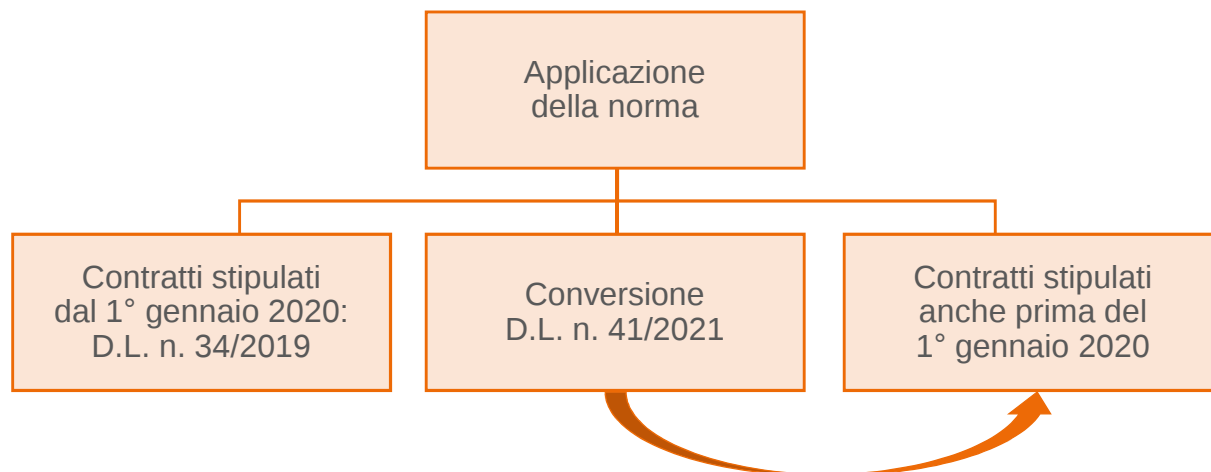
Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data di acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241.

Affitti non pagati



Affitti non pagati



Affitti non pagati



Cila



ART. 33 - MODIFICHE ART. 119 DL 34/2020

CILA

- ✓ Viene sostituito il comma 13-ter prevedendo che gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione di edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, così detta Cila, di cui all'articolo 6-bis del Dpr 380/2001.
- ✓ Tale sostituzione permette di superare il blocco operativo connesso allo stato legittimo degli edifici, la cui mancanza impediva gli interventi agevolati, non richiedendo ora, ai fini della presentazione della Cila, l'attestazione dello stato legittimo.

157

Rivalutazione civilistica proroga



Rivalutazione civilistica: bilancio anno 2021

Beni non rivalutati nel bilancio anno 2020

Senza riconoscimento fiscale

Rivalutazione civilistica proroga

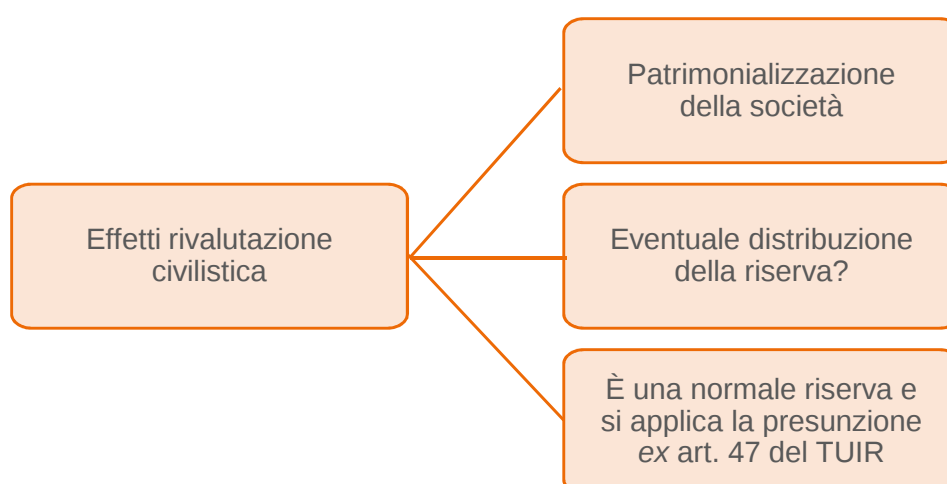


Modifica art. 110, aggiunta comma 4-bis del D.L. n. 104/2021

Possibilità di rivalutazione nel bilancio successivo a quello chiuso nel 2021 i beni non rivalutati nel bilancio nell'anno 2020

Senza possibilità di ottenere il riconoscimento dei valori ai fini fiscali e senza affrancare il saldo attivo da rivalutazione

Rivalutazione civilistica proroga

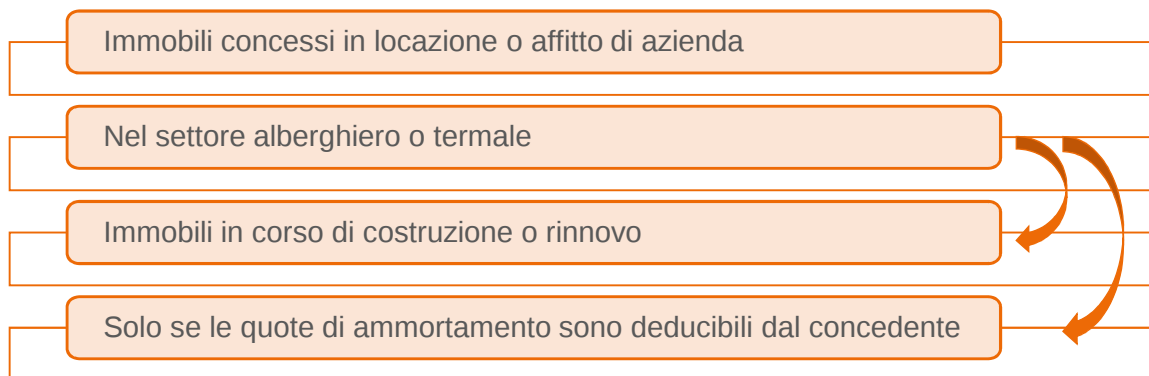


Rivalutazione nel settore alberghiero

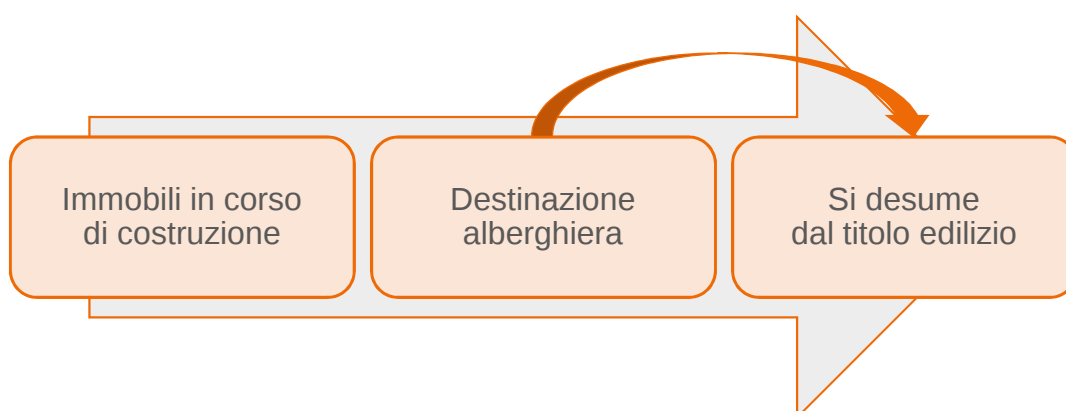


TT OK

Norma di interpretazione: possono essere rivalutati alle medesime condizioni



Rivalutazione nel settore alberghiero



Corrispettivi giornalieri: nuovo tracciato al 2022



Rinviato dal 1° ottobre 2021 al **1° gennaio 2022** il termine dal quale dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri ("Tipi dati per i corrispettivi" - versione 7.0 di giugno 2020).



**Grazie
per
l'attenzione
prestata**